

23-0-88

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO
"AMICI DI SIMONE"

[Signature]

STATUTO

PREMESSA

L'Associazione di Volontariato "AMICI DI SIMONE", nasce intorno alla figura di Simone, un ragazzo disabile della comunità parrocchiale di San Giustino, per non lasciare che vada perduto quanto, nel corso degli anni, ha lasciato a coloro che lo conoscevano.

Nel territorio di Roma ci sono numerose famiglie all'interno delle quali i ragazzi disabili e le loro famiglie, crescono nella più completa solitudine; si lascia che il disagio, spesso anche fisico, precluda ai ragazzi e alla famiglia una vita "normale" forse più di quanto la disabilità non faccia di per se stessa.

Questo è il contesto in cui si propone di operare l'Associazione.

TITOLO I°

FINALITÀ E OGGETTO SOCIALE

Art. 1 - L'associazione di volontariato denominata "Associazione di Volontariato "AMICI DI SIMONE", più avanti denominata per brevità "Associazione", costituita ai sensi della Legge 266/1991, ha ispirazione Cristiana e Cattolica ed è fondata sui valori evangelici della solidarietà umana e della carità cristiana.

L'Associazione persegue, nel rispetto delle diversità religiose e culturali, il fine della solidarietà civile e religiosa ponendosi come obiettivo quello di fornire nell'ambito territoriale del Comune di Roma, assistenza culturale, materiale e spirituale a ragazzi disabili e/o alle loro famiglie, al fine di favorire e migliorare la loro crescita e la loro integrazione sociale.

Per tale finalità l'Associazione si predispone a svolgere qualsiasi attività di sostegno si ritenga necessaria al perseguimento degli obiettivi con particolare attenzione a:

Bore Giulio
Pisina Roberto
Lisela Loder
Pavan' P.
Francesca Rossi
Rive Fegher

[Signature]
Dopo Paolo Guallebandi
Anno 11

[Signature]
Santo B.

[Signature]
Santo B.

[Signature]
Santo B.

[Signature]

[Signature]

- fornire assistenza domiciliare in ambito medico e infermieristico al disabile, anche in convenzione con strutture pubbliche o private, avvalendosi dei propri associati dotati di specifica competenza professionale nel settore di intervento (medici, infermieri, ecc.);
- curare, attraverso i propri associati, l'integrazione sociale del disabile favorendo la partecipazione dello stesso alle iniziative culturali che si svolgono nel territorio in cui vive;
- curare, laddove richiesta, la formazione cristiana del disabile, favorendo la partecipazione alle iniziative ecclesiali, anche in collaborazione con la comunità parrocchiale di appartenenza del disabile;
- fornire assistenza, attraverso i propri associati, nella risoluzione delle problematiche inerenti la realtà concreta del vivere quotidiano del disabile e della sua famiglia;
- promuovere e diffondere la conoscenza degli strumenti operativi, legislativi e previdenziali, a tutela dei diritti del disabile e dei suoi familiari, offrendo, attraverso i propri associati, servizi di consulenza e di assistenza nell'espletamento di pratiche burocratiche;
- promuovere, all'occorrenza, la costituzione di appositi comitati per la raccolta di fondi o altri interventi di carattere economico da destinare in beneficenza a favore di disabili in gravi difficoltà;
- creare un collegamento e raccordo stabile tra i familiari dei disabili allo scopo di approfondire tutte le tematiche inerenti le condizioni dei portatori di handicap, promuovendo reciproco aiuto e solidarietà ed organizzando incontri per scambiare idee ed esperienze;
- curare e promuovere, all'interno dell'associazione, l'istituzione di corsi per la formazione del volontariato domiciliare per l'assistenza del disabile, con l'obiettivo di fornire ai propri associati, le conoscenze base per conseguire al meglio gli scopi che l'associazione si pone;
- promuovere iniziative atte a sensibilizzare ed informare la pubblica opinione sulle varie problematiche dei soggetti disabili.

problematiche dei soggetti disabili:

Dore Giamus
Bauer, Port
Pizilve Voudano Litchel Spoller
Francesca Rossini Pine Forest

[Handwritten signature]

- stipulare, con istituzioni religiose, enti pubblici e privati, convenzioni per lo svolgimento di attività ed iniziative funzionali al raggiungimento degli scopi che l'Associazione si pone.

In tutti gli ambiti di intervento sopra elencati l'associazione è sorretta e supportata dalla preghiera, che è "luce" e fondamento di questa Associazione; per questo motivo gli associati sono chiamati a riunirsi mensilmente presso i locali della Parrocchia di San Giustino per incontri di preghiera, al fine di rinnovare quei valori evangelici di solidarietà e carità su cui si fonda l'Associazione.

Art. 2 - L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento dei sopra elencati obiettivi, ed in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, della partecipazione ad altre associazioni, società o enti aventi scopi analoghi o connessi ai propri.

L'Associazione, inoltre, potrà svolgere qualsiasi altra attività culturale o ricreativa e potrà compiere qualsiasi operazione economica o finanziaria, mobiliare o immobiliare, per il miglior raggiungimento dei propri fini, ivi compreso, esclusivamente per scopo di autofinanziamento e senza fine di lucro, l'esercizio di attività marginali previste dalla legislazione vigente.

L'Associazione potrà altresì assumere dei dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte e comunque sempre nel rispetto dei limiti previsti dall'art.3 comma 4, della Legge 266/1991.

Art. 3 - L'associazione è apolitica ed apartitica, e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro (quindi divieto assoluto a speculazioni di qualsiasi tipo nonché divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale), esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà civile, sociale e religiosa, obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, democraticità della struttura, esclusione di soci temporanei, elettività e gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto dell'Associazione, debitamente autorizzate dal Consiglio Direttivo o, ove ne ricorrano i presupposti, dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo), sovranità dell'Assemblea, divieto di svolgere attività diverse da

Renzo Pore Giuseppe Porevole Rachele...

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signatures and notes]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

 quelle stabilite di cui all'art. 1, ad eccezione di quelle a esse direttamente commesse e di quelle economiche marginali previste dalla legislazione vigente.

Art. 4 - Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli Organi sociali (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci e Collegio dei Proibiviri) vengono eletti esclusivamente e liberamente dall'Assemblea ordinaria dei soci. Le cariche all'interno dei suddetti Organi sociali (Presidente, Vice-Presidente, Segretario, Tesoriere, Membro effettivo, Membro supplente, ecc.) vengono attribuite dal rispettivo Organo, eccezion fatta per il primo mandato in assoluto in cui le nomine vengono fatte direttamente dai soci fondatori in sede di costituzione dell'Associazione.

Tutti i membri di Organi sociali devono essere soci.

Art. 5 - L'attività dell'Associazione si svolgerà secondo le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 6 - L'Associazione ha sede attualmente in Roma, Via Luca Ghini n. 120 scala B interno 2 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni sempre nell'ambito del Comune di Roma, mediante delibera del Consiglio Direttivo.

La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'Assemblea ordinaria dei soci.

Tutte le riunioni delle Assemblee, del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Sindaci nonché del Collegio dei Proibiviri potranno avvenire sia presso la Sede sociale che altrove purché nel Comune di Roma.

TITOLO II°

SOCI

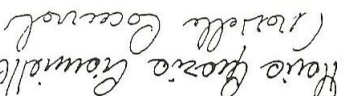
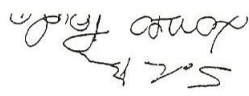
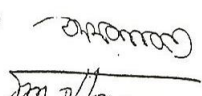
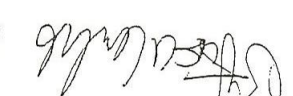
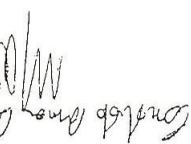
Art. 7 - I soci sono coloro che si iscrivono all'Associazione per partecipare, secondo le rispettive capacità, alle attività sociali stabilite.

Possono essere soci, in numero illimitato, le persone fisiche che si riconoscono nello statuto, che ne condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo 1 e che intendono collaborare per il raggiungimento dello scopo sociale;

Art. 8 - All'aspirante socio devono esser consegnate copie aggiornate dello Statuto e del Regolamento interno.

L'aspirante socio deve presentare richiesta scritta di ammissione su apposito modulo presso la Sede dell'Associazione.

 Roma Circolo D. S. N. 5. - D

La richiesta di ammissione a socio comporta automaticamente l'accettazione dello Statuto, dei Regolamenti e di tutte le disposizioni vigenti nell'Associazione

La qualifica di socio è subordinata all'accoglimento da parte del Consiglio Direttivo o, anche semplicemente da parte del suo Presidente o Vice-Presidente (con firma singola), della richiesta di ammissione all'Associazione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto della richiesta di adesione dell'Associazione.

La delibera sull'ammissione è inappellabile.

La delibera sull'ammissione è inappellabile.

Quando tutto quanto sopra è andato a buon fine, l'aspirante socio deve versare entro una settimana dal ricevimento, anche verbale, della comunicazione dell'ammissibilità, la quota associativa annuale determinata per l'anno in corso dal Consiglio Direttivo.

Art. 9 - Solo quando la posizione dell'aspirante socio sia stata regolarizzata, questi diventa socio a tutti gli effetti e può ricevere la tessera dell'Associazione.

Art. 10 - I soci hanno i diritti di informazione e di controllo sull'Associazione stabiliti dalle leggi e dallo statuto.

Tutti i soci al corrente con il pagamento della quota associativa annuale e che non siano soggetti a periodo di sospensione disposto dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 13, hanno diritto al voto, direttamente o per delega, in seno all'Assemblea dei soci, sia essa ordinaria che straordinaria, ed hanno diritto di essere eletti alle cariche sociali e di recedere in qualsiasi momento dall'appartenenza all'Associazione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.

I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito, l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, così come decisa dagli organi sociali e ad essi soci consensualmente assegnata, e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro dipendente o autonomo.

Il socio non potrà intraprendere alcun tipo di azione legale contro l'Associazione, né contro i suoi organi sociali, né contro altri soci

[illegible]



10

- None of the above

Longo Fazio

Curtis Curren

San Jose
Atorney General

6 am about 10/10/10

to have
conduct



Marie Queria Cowell
Grassville, Coeur d'Alene

20/11/2019

5.2.13.1 of Government

47 California State

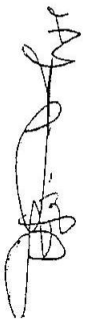
30/11/2019

1/20/10

Small 213.2

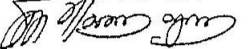
N. Borja, Giacomo, Reina, Felix, Cissiva, Waidenano

No. 10
Boz, Giamal -
~~Ligen~~. Det. Liss. va. Vokubano


Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario stesso.

Ogni socio ha diritto di consultare ed avere, su richiesta, copia dei verbali dell'Assemblea.


Art. 21 - Nelle Assemblee, sia ordinaria che straordinaria, sono approvate le proposte che raccolgono la maggioranza semplice dei voti dei presenti, anche per delega, aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione; fanno eccezione le Assemblee relative allo scioglimento anticipato dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo per le quali è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Art. 22 - L'Assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione che non sia però di pertinenza dell'Assemblea straordinaria.

In particolare sono compiti dell'Assemblea ordinaria:

- nomina - revoca - sostituzione degli organi sociali;
- approvazione o rigetto dei Rendiconti Preventivi e Consuntivi, delle Relazioni annuali del Consiglio Direttivo e del Collegio Sindacale;
- deliberazione su un ricorso presentato da un socio che è soggetto a provvedimento di radiazione; la deliberazione dell'Assemblea è inappellabile;
- deliberazione sul trasferimento della sede sociale;
- aggiornamento dei limiti massimi di spesa concessi senza ratifica dell'assemblea al Consiglio Direttivo e al Presidente e Vice Presidente del Consiglio Direttivo;

Art. 23 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'Assemblea straordinaria;

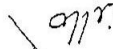
Art. 24 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti.

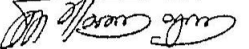
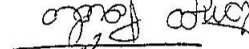
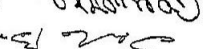
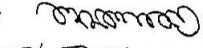
CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 25 - Il Consiglio Direttivo è formato da cinque membri.

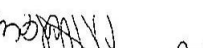
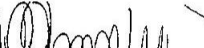
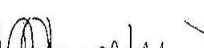
Il Consiglio Direttivo dura in carica per un triennio e può venir rieletto.

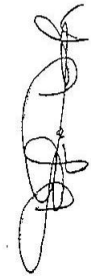


Horie Nazario Cavallio
Giovanna Cavallio






La carica di membro del Consiglio Direttivo è incompatibile con quella di Sindaco e/o di Proibiviro. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 C.C.

Se vengono a mancare uno o più membri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguivano nella graduatoria della votazione, salvo che venga a mancare la maggioranza dei membri, nel qual caso il Consiglio viene revocato di diritto e deve essere rieletto dall'assemblea.

Art. 26 - Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente, il Vice-Presidente, il Tesoriere, il Cassiere e il Segretario.

Le sopraddette nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle Assemblee e del Consiglio Direttivo.

Nessun compenso di nessun genere è dovuto ai membri del Consiglio Direttivo per l'attività di amministrazione svolta a favore dell'Associazione, salvo il rimborso delle spese ai sensi dell'art. 3.

Art. 27 - Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, mediante avviso spedito con lettera raccomandata, postale o a mano, da inviarsi almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno due dei suoi membri e, comunque, almeno una volta l'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea dei soci.

L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, dal componente più anziano di età.

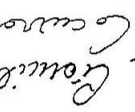
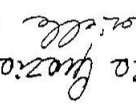
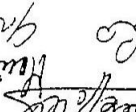
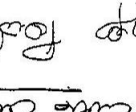
Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervienga la metà dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e le medesime dovranno risultare dal verbale della riunione, sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.

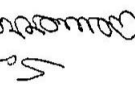
Art. 28 - È di pertinenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri Organi.

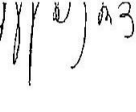
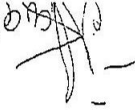
In particolare spetta al Consiglio Direttivo:

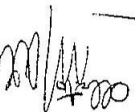
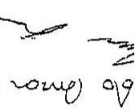
1. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n. o. p. q. r. s. t. u. v. w. x. y. z.





• Decidere sull'ammissione dei nuovi soci; tale incombenza può essere assolta direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo che deliberano con firma singola. Nel prendere detta delibera deve rispettare i criteri appositamente previsti dallo Statuto;

- convocare l'Assemblea dei Soci;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- attribuire le cariche ai suoi membri;
- amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio;
- assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione, ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione
- redigere il Rendiconto annuale consuntivo per l'esercizio da poco trascorso;
- redigere la Relazione annuale di gestione;
- redigere il Rendiconto annuale preventivo per l'esercizio in corso;
- emanare/modificare/revocare il Regolamento interno che, in conformità delle norme del presente Statuto, regola gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione;
- promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali;
- radiare dal Consiglio Direttivo quei suoi membri che abbiano totalizzato più di tre assenze ingiustificate alle riunioni dello stesso;
- emettere provvedimenti di radiazione nei confronti dei soci, nei casi previsti nell'art. 13 e 14;
- nel rispetto dei limiti previsti dall'art.3, comma 4, della legge 266/91, assumere e determinare i compensi nonché eventuale licenziamento del personale dipendente dell'Associazione; tali incombenze possono essere assolte direttamente dal Presidente o dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo che deliberano singolarmente;
- vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione, al di fuori di quanto stabilito dall'Assemblea, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria.







*Haio Grazia Ciavella
Grazia Ciavella*

*Ugo M. M. M.
dopo Paolo*

*S. M. M.
dopo Paolo*

*Ugo M. M. M.
dopo Paolo*

*Ugo M. M. M.
dopo Paolo*

*Ugo M. M. M.
dopo Paolo*

*Ugo M. M. M.
dopo Paolo*

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

*Massimo Giarola, Presidente
Consiglio Direttivo*

- nominare e revocare il preposto nel caso di eventuali attività di somministrazione di cibi/bevande marginali;

- determinare la quota associativa annuale;

Art. 29 – il Presidente del Consiglio direttivo o, in caso di sua assenza o impedimento, il Vice-Presidente del Consiglio direttivo, ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo.

Egli potrà, con firma congiunta del Vice-Presidente, prendere, in caso di urgenza e/o di pericolo, delle decisioni che spettano al Consiglio Direttivo, salvo convocare al più presto un Consiglio Direttivo per far verificare lo stato di urgenza e/o di pericolo.

Spetta inoltre al Presidente, o in sua assenza o impedimento al Vice-Presidente del Consiglio Direttivo, su mandato del Consiglio medesimo:

- convocare le riunioni del Consiglio Direttivo;
- convocare Assemblee ordinarie e straordinarie dei soci;
- deliberare spese in nome e per conto dell'Associazione, al di fuori di quanto stabilito dal Consiglio Direttivo, per un importo massimo per operazione previsto inizialmente dall'Atto costitutivo e poi periodicamente aggiornato dall'Assemblea ordinaria;
- essere il massimo superiore degli eventuali lavoratori dipendenti; avere inoltre il potere di fissare mansioni e compensi nonché comminare agli stessi provvedimenti sanzionatori nonché di licenziamento, sia per motivi disciplinari che non disciplinari, senza possibilità per i lavoratori di ricorso al Consiglio Direttivo o ad altro Organo sociale (salvo ben inteso il diritto di ricorso previsto dalla Legge ai sindacati nonché agli Organi statali competenti);

- deliberare, entro i limiti suddetti, su tutte le questioni che per legge o per Statuto non siano di competenza dell'Assemblea dei soci o del Consiglio Direttivo o di altro Organo della Associazione.

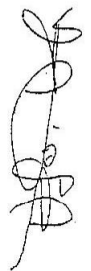
*Massimo Giarola
Presidente
Consiglio Direttivo*

*Massimo Giarola, Presidente
Consiglio Direttivo*

*Massimo Giarola, Presidente
Consiglio Direttivo*

*Massimo Giarola, Presidente
Consiglio Direttivo*

*Massimo Giarola, Presidente
Consiglio Direttivo*


Il Presidente, o in sua assenza e/o impedimento, il Vice-Presidente del Consiglio direttivo, è inoltre delegato dal Consiglio Direttivo a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione e in particolare aprire conti correnti bancari e postali e operare sugli stessi; compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie; eseguire incassi di qualsiasi natura da qualsiasi ufficio, ente, persona fisica e giuridica, rilasciando quietanze.

Art. 30 - il Segretario del Consiglio Direttivo si occupa del disbrigo delle faccende amministrative; in particolare:

- provvede all'aggiornamento dell'elenco dei soci;
- adempie a tutte le occorrenze burocratiche;
- conserva i verbali delle Assemblee;
- redige e conserva i verbali delle Riunioni del Consiglio Direttivo;
- è responsabile della custodia e dell'ordine degli atti d'ufficio.

Pur conservandone la responsabilità, il Segretario può venir aiutato nei suoi compiti da soci volontari, da lui incaricati.

Art. 31 - il Tesoriere si occupa della gestione delle entrate e delle uscite nonché della contabilità e dei rendiconti. Pur conservandone la responsabilità, il Tesoriere può venir aiutato nei suoi compiti da soci volontari, da lui incaricati.

Art. 32 - il Cassiere si occupa della cassa.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 33 - l'Assemblea ordinaria dei soci, qualora lo ritenga opportuno può eleggere il Collegio dei Sindaci, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.

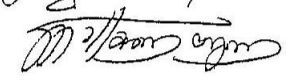
La carica di Sindaco è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o del Collegio dei Proviviri. All'atto dell'accettazione della carica i membri del Collegio dei Sindaci devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-2399 C.C.

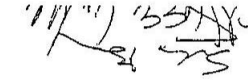
Art. 34 - al Collegio dei Sindaci spetta:

- la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza però potere di voto;

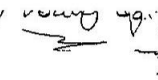

- *Primo Piano* - *R. A. Rivista* *Quadraro*


Flavia Grazia Lovicello
Consiglio Amministrativo


Roberto Cuccinelli
Roberto Cuccinelli


Roberto Cuccinelli
Roberto Cuccinelli


Roberto Cuccinelli
Roberto Cuccinelli


Roberto Cuccinelli
Roberto Cuccinelli



- la verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio Direttivo e dei suoi membri;
- la verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- la verifica del Rendiconto consuntivo e preventivo annuale prima della loro presentazione all'Assemblea;
- la redazione della Relazione annuale sul Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'Assemblea;

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 35 - L'Assemblea ordinaria dei soci, qualora lo ritenga opportuno, può eleggere il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti e dura in carica tre anni.

La carica di Probiviro è incompatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo e/o di Sindaco. All'atto dell'accettazione della carica i Probiviri devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui agli artt. 2382-2399 C.C.

Art. 36 - Al Collegio dei Probiviri è demandata, secondo modalità da stabilirsi, la vigilanza sulle attività dell'Associazione e la risoluzione delle controversie che dovessero insorgere tra gli associati. Le deliberazioni del Collegio dei probiviri sono inappellabili.

TITOLO IV°

RISORSE ECONOMICHE

Art. 37 - Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- quota associativa annuale;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;

Bole Grazie Baron *Art. 37* *Art. 38* *Art. 39* *Art. 40* *Art. 41* *Art. 42* *Art. 43* *Art. 44* *Art. 45* *Art. 46* *Art. 47* *Art. 48* *Art. 49* *Art. 50* *Art. 51* *Art. 52* *Art. 53* *Art. 54* *Art. 55* *Art. 56* *Art. 57* *Art. 58* *Art. 59* *Art. 60* *Art. 61* *Art. 62* *Art. 63* *Art. 64* *Art. 65* *Art. 66* *Art. 67* *Art. 68* *Art. 69* *Art. 70* *Art. 71* *Art. 72* *Art. 73* *Art. 74* *Art. 75* *Art. 76* *Art. 77* *Art. 78* *Art. 79* *Art. 80* *Art. 81* *Art. 82* *Art. 83* *Art. 84* *Art. 85* *Art. 86* *Art. 87* *Art. 88* *Art. 89* *Art. 90* *Art. 91* *Art. 92* *Art. 93* *Art. 94* *Art. 95* *Art. 96* *Art. 97* *Art. 98* *Art. 99* *Art. 100* *Art. 101* *Art. 102* *Art. 103* *Art. 104* *Art. 105* *Art. 106* *Art. 107* *Art. 108* *Art. 109* *Art. 110* *Art. 111* *Art. 112* *Art. 113* *Art. 114* *Art. 115* *Art. 116* *Art. 117* *Art. 118* *Art. 119* *Art. 120* *Art. 121* *Art. 122* *Art. 123* *Art. 124* *Art. 125* *Art. 126* *Art. 127* *Art. 128* *Art. 129* *Art. 130* *Art. 131* *Art. 132* *Art. 133* *Art. 134* *Art. 135* *Art. 136* *Art. 137* *Art. 138* *Art. 139* *Art. 140* *Art. 141* *Art. 142* *Art. 143* *Art. 144* *Art. 145* *Art. 146* *Art. 147* *Art. 148* *Art. 149* *Art. 150* *Art. 151* *Art. 152* *Art. 153* *Art. 154* *Art. 155* *Art. 156* *Art. 157* *Art. 158* *Art. 159* *Art. 160* *Art. 161* *Art. 162* *Art. 163* *Art. 164* *Art. 165* *Art. 166* *Art. 167* *Art. 168* *Art. 169* *Art. 170* *Art. 171* *Art. 172* *Art. 173* *Art. 174* *Art. 175* *Art. 176* *Art. 177* *Art. 178* *Art. 179* *Art. 180* *Art. 181* *Art. 182* *Art. 183* *Art. 184* *Art. 185* *Art. 186* *Art. 187* *Art. 188* *Art. 189* *Art. 190* *Art. 191* *Art. 192* *Art. 193* *Art. 194* *Art. 195* *Art. 196* *Art. 197* *Art. 198* *Art. 199* *Art. 200* *Art. 201* *Art. 202* *Art. 203* *Art. 204* *Art. 205* *Art. 206* *Art. 207* *Art. 208* *Art. 209* *Art. 210* *Art. 211* *Art. 212* *Art. 213* *Art. 214* *Art. 215* *Art. 216* *Art. 217* *Art. 218* *Art. 219* *Art. 220* *Art. 221* *Art. 222* *Art. 223* *Art. 224* *Art. 225* *Art. 226* *Art. 227* *Art. 228* *Art. 229* *Art. 230* *Art. 231* *Art. 232* *Art. 233* *Art. 234* *Art. 235* *Art. 236* *Art. 237* *Art. 238* *Art. 239* *Art. 240* *Art. 241* *Art. 242* *Art. 243* *Art. 244* *Art. 245* *Art. 246* *Art. 247* *Art. 248* *Art. 249* *Art. 250* *Art. 251* *Art. 252* *Art. 253* *Art. 254* *Art. 255* *Art. 256* *Art. 257* *Art. 258* *Art. 259* *Art. 260* *Art. 261* *Art. 262* *Art. 263* *Art. 264* *Art. 265* *Art. 266* *Art. 267* *Art. 268* *Art. 269* *Art. 270* *Art. 271* *Art. 272* *Art. 273* *Art. 274* *Art. 275* *Art. 276* *Art. 277* *Art. 278* *Art. 279* *Art. 280* *Art. 281* *Art. 282* *Art. 283* *Art. 284* *Art. 285* *Art. 286* *Art. 287* *Art. 288* *Art. 289* *Art. 290* *Art. 291* *Art. 292* *Art. 293* *Art. 294* *Art. 295* *Art. 296* *Art. 297* *Art. 298* *Art. 299* *Art. 300* *Art. 301* *Art. 302* *Art. 303* *Art. 304* *Art. 305* *Art. 306* *Art. 307* *Art. 308* *Art. 309* *Art. 310* *Art. 311* *Art. 312* *Art. 313* *Art. 314* *Art. 315* *Art. 316* *Art. 317* *Art. 318* *Art. 319* *Art. 320* *Art. 321* *Art. 322* *Art. 323* *Art. 324* *Art. 325* *Art. 326* *Art. 327* *Art. 328* *Art. 329* *Art. 330* *Art. 331* *Art. 332* *Art. 333* *Art. 334* *Art. 335* *Art. 336* *Art. 337* *Art. 338* *Art. 339* *Art. 340* *Art. 341* *Art. 342* *Art. 343* *Art. 344* *Art. 345* *Art. 346* *Art. 347* *Art. 348* *Art. 349* *Art. 350* *Art. 351* *Art. 352* *Art. 353* *Art. 354* *Art. 355* *Art. 356* *Art. 357* *Art. 358* *Art. 359* *Art. 360* *Art. 361* *Art. 362* *Art. 363* *Art. 364* *Art. 365* *Art. 366* *Art. 367* *Art. 368* *Art. 369* *Art. 370* *Art. 371* *Art. 372* *Art. 373* *Art. 374* *Art. 375* *Art. 376* *Art. 377* *Art. 378* *Art. 379* *Art. 380* *Art. 381* *Art. 382* *Art. 383* *Art. 384* *Art. 385* *Art. 386* *Art. 387* *Art. 388* *Art. 389* *Art. 390* *Art. 391* *Art. 392* *Art. 393* *Art. 394* *Art. 395* *Art. 396* *Art. 397* *Art. 398* *Art. 399* *Art. 400* *Art. 401* *Art. 402* *Art. 403* *Art. 404* *Art. 405* *Art. 406* *Art. 407* *Art. 408* *Art. 409* *Art. 410* *Art. 411* *Art. 412* *Art. 413* *Art. 414* *Art. 415* *Art. 416* *Art. 417* *Art. 418* *Art. 419* *Art. 420* *Art. 421* *Art. 422* *Art. 423* *Art. 424* *Art. 425* *Art. 426* *Art. 427* *Art. 428* *Art. 429* *Art. 430* *Art. 431* *Art. 432* *Art. 433* *Art. 434* *Art. 435* *Art. 436* *Art. 437* *Art. 438* *Art. 439* *Art. 440* *Art. 441* *Art. 442* *Art. 443* *Art. 444* *Art. 445* *Art. 446* *Art. 447* *Art. 448* *Art. 449* *Art. 450* *Art. 451* *Art. 452* *Art. 453* *Art. 454* *Art. 455* *Art. 456* *Art. 457* *Art. 458* *Art. 459* *Art. 460* *Art. 461* *Art. 462* *Art. 463* *Art. 464* *Art. 465* *Art. 466* *Art. 467* *Art. 468* *Art. 469* *Art. 470* *Art. 471* *Art. 472* *Art. 473* *Art. 474* *Art. 475* *Art. 476* *Art. 477* *Art. 478* *Art. 479* *Art. 480* *Art. 481* *Art. 482* *Art. 483* *Art. 484* *Art. 485* *Art. 486* *Art. 487* *Art. 488* *Art. 489* *Art. 490* *Art. 491* *Art. 492* *Art. 493* *Art. 494* *Art. 495* *Art. 496* *Art. 497* *Art. 498* *Art. 499* *Art. 500* *Art. 501* *Art. 502* *Art. 503* *Art. 504* *Art. 505* *Art. 506* *Art. 507* *Art. 508* *Art. 509* *Art. 510* *Art. 511* *Art. 512* *Art. 513* *Art. 514* *Art. 515* *Art. 516* *Art. 517* *Art. 518* *Art. 519* *Art. 520* *Art. 521* *Art. 522* *Art. 523* *Art. 524* *Art. 525* *Art. 526* *Art. 527* *Art. 528* *Art. 529* *Art. 530* *Art. 531* *Art. 532* *Art. 533* *Art. 534* *Art. 535* *Art. 536* *Art. 537* *Art. 538* *Art. 539* *Art. 540* *Art. 541* *Art. 542* *Art. 543* *Art. 544* *Art. 545* *Art. 546* *Art. 547* *Art. 548* *Art. 549* *Art. 550* *Art. 551* *Art. 552* *Art. 553* *Art. 554* *Art. 555* *Art. 556* *Art. 557* *Art. 558* *Art. 559* *Art. 560* *Art. 561* *Art. 562* *Art. 563* *Art. 564* *Art. 565* *Art. 566* *Art. 567* *Art. 568* *Art. 569* *Art. 570* *Art. 571* *Art. 572* *Art. 573* *Art. 574* *Art. 575* *Art. 576* *Art. 577* *Art. 578* *Art. 579* *Art. 580* *Art. 581* *Art. 582* *Art. 583* *Art. 584* *Art. 585* *Art. 586* *Art. 587* *Art. 588* *Art. 589* *Art. 590* *Art. 591* *Art. 592* *Art. 593* *Art. 594* *Art. 595* *Art. 596* *Art. 597* *Art. 598* *Art. 599* *Art. 600* *Art. 601* *Art. 602* *Art. 603* *Art. 604* *Art. 605* *Art. 606* *Art. 607* *Art. 608* *Art. 609* *Art. 610* *Art. 611* *Art. 612* *Art. 613* *Art. 614* *Art. 615* *Art. 616* *Art. 617* *Art. 618* *Art. 619* *Art. 620* *Art. 621* *Art. 622* *Art. 623* *Art. 624* *Art. 625* *Art. 626* *Art. 627* *Art. 628* *Art. 629* *Art. 630* *Art. 631* *Art. 632* *Art. 633* *Art. 634* *Art. 635* *Art. 636* *Art. 637* *Art. 638* *Art. 639* *Art. 640* *Art. 641* *Art. 642* *Art. 643* *Art. 644* *Art. 645* *Art. 646* *Art. 647* *Art. 648* *Art. 649* *Art. 650* *Art. 651* *Art. 652* *Art. 653* *Art. 654* *Art. 655* *Art. 656* *Art. 657* *Art. 658* *Art. 659* *Art. 660* *Art. 661* *Art. 662* *Art. 663* *Art. 664* *Art. 665* *Art. 666* *Art. 667* *Art. 668* *Art. 669* *Art. 670* *Art. 671* *Art. 672* *Art. 673* *Art. 674* *Art. 675* *Art. 676* *Art. 677* *Art. 678* *Art. 679* *Art. 680* *Art. 681* *Art. 682* *Art. 683* *Art. 684* *Art. 685* *Art. 686* *Art. 687* *Art. 688* *Art. 689* *Art. 690* *Art. 691* *Art. 692* *Art. 693* *Art. 694* *Art. 695* *Art. 696* *Art. 697* *Art. 698* *Art. 699* *Art. 700* *Art. 701* *Art. 702* *Art. 703* *Art. 704* *Art. 705* *Art. 706* *Art. 707* *Art. 708* *Art. 709* *Art. 710* *Art. 711* *Art. 712* *Art. 713* *Art. 714* *Art. 715* *Art. 716* *Art. 717* *Art. 718* *Art. 719* *Art. 720* *Art. 721* *Art. 722* *Art. 723* *Art. 724* *Art. 725* *Art. 726* *Art. 727* *Art. 728* *Art. 729* *Art. 730* *Art. 731* *Art. 732* *Art. 733* *Art. 734* *Art. 735* *Art. 736* *Art. 737* *Art. 738* *Art. 739* *Art. 740* *Art. 741* *Art. 742* *Art. 743* *Art. 744* *Art. 745* *Art. 746* *Art. 747* *Art. 748* *Art. 749* *Art. 750* *Art. 751* *Art. 752* *Art. 753* *Art. 754* *Art. 755* *Art. 756* *Art. 757* *Art. 758* *Art. 759* *Art. 760* *Art. 761* *Art. 762* *Art. 763* *Art. 764* *Art. 765* *Art. 766* *Art. 767* *Art. 768* *Art. 769* *Art. 770* *Art. 771* *Art. 772* *Art. 773* *Art. 774* *Art. 775* *Art. 776* *Art. 777* *Art. 778* *Art. 779* *Art. 780* *Art. 781* *Art. 782* *Art. 783* *Art. 784* *Art. 785* *Art. 786* *Art. 787* *Art. 788* *Art. 789* *Art. 790* *Art. 791* *Art. 792* *Art. 793* *Art. 794* *Art. 795* *Art. 796* *Art. 797* *Art. 798* *Art. 799* *Art. 800* *Art. 801* *Art. 802* *Art. 803* *Art. 804* *Art. 805* *Art. 806* *Art. 807* *Art. 808* *Art. 809* *Art. 810* *Art. 811* *Art. 812* *Art. 813* *Art. 814* *Art. 815* *Art. 816* *Art. 817* *Art. 818* *Art. 819* *Art. 820* *Art. 821* *Art. 822* *Art. 823* *Art. 824* *Art. 825* *Art. 826* *Art. 827* *Art. 828* *Art. 829* *Art. 830* *Art. 831* *Art. 832* *Art. 833* *Art. 834* *Art. 835* *Art. 836* *Art. 837* *Art. 838* *Art. 839* *Art. 840* *Art. 841* *Art. 842* *Art. 843* *Art. 844* *Art. 845* *Art. 846* *Art. 847* *Art. 848* *Art. 849* *Art. 850* *Art. 851* *Art. 852* *Art. 853* *Art. 854* *Art. 855* *Art. 856* *Art. 857* *Art. 858* *Art. 859* *Art. 860* *Art. 861* *Art. 862* *Art. 863* *Art. 864* *Art. 865* *Art. 866* *Art. 867* *Art. 868* *Art. 869* *Art. 870* *Art. 871* *Art. 872* *Art. 873* *Art. 874* *Art. 875* *Art. 876* *Art. 877* *Art. 878* *Art. 879* *Art. 880* *Art. 881* *Art. 882* *Art. 883* *Art. 884* *Art. 885* *Art. 886* *Art. 887* *Art. 888* *Art. 889* *Art. 890* *Art. 891* *Art. 892* *Art. 893* *Art. 894* *Art. 895* *Art. 896* *Art. 897* *Art. 898* *Art. 899* *Art. 900* *Art. 901* *Art. 902* *Art. 903* *Art. 904* *Art. 905* *Art. 906* *Art. 907* *Art. 908* *Art. 909* *Art. 910* *Art. 911* *Art. 912* *Art. 913* *Art. 914* *Art. 915* *Art. 916* *Art. 917* *Art. 918* *Art. 919* *Art. 920* *Art. 921* *Art. 922* *Art. 923* *Art. 924* *Art. 925* *Art. 926* *Art. 927* *Art. 928* *Art. 929* *Art. 930* *Art. 931* *Art. 932* *Art. 933* *Art. 934* *Art. 935* *Art. 936* *Art. 937* *Art. 938* *Art. 939* *Art. 940* *Art. 941* *Art. 942* *Art. 943* *Art. 944* *Art. 945* *Art. 946* *Art. 947* *Art. 948* *Art. 949* *Art. 950* *Art. 951* *Art. 952* *Art. 953* *Art. 954* *Art. 955* *Art. 956* *Art. 957* *Art. 958* *Art. 959* *Art. 960* *Art. 961* *Art. 962* *Art. 963* *Art. 964* *Art. 965* *Art. 966* *Art. 967* *Art. 968* *Art. 969* *Art. 970* *Art. 971* *Art. 972* *Art. 973* *Art. 974* *Art. 975* *Art. 976* *Art. 977* *Art. 978* *Art. 979* *Art. 980* *Art. 981* *Art. 982* *Art. 983* *Art. 984* *Art. 985* *Art. 986* *Art. 987* *Art. 988* *Art. 989* *Art. 990* *Art. 991* *Art. 992* *Art. 993* *Art. 994* *Art. 995* *Art. 996* *Art. 997* *Art. 998* *Art. 999* *Art. 1000*

- 11/11/11*
- donazioni e lasciti testamentari;
 - rimborsi derivanti da convenzioni;
 - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
- 11/11/11*

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 38 - L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo e preventivo che avrà cura di depositare presso la sede sociale, a disposizione dei soci, cinque giorni prima della data stabilita per l'Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione sulla gestione accompagnata da quella del Collegio dei Sindaci.

Dal bilancio devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, non potranno essere distribuiti neppure in modo indiretto, ma dovranno essere devolute in attività, impianti ed incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

RENDICONTI

Art. 39 - Il Consiglio Direttivo presenta annualmente, entro quattro mesi dalla fine dell'esercizio precedente, all'Assemblea ordinaria dei soci, la relazione annuale sulla gestione, il Rendiconto Consuntivo dell'esercizio trascorso, nonché quello Preventivo per l'anno in corso. Il Collegio dei Sindaci presenta annualmente all'Assemblea una propria Relazione.

TITOLO V°

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 40- La durata dell'associazione è illimitata.

*Prova Gianna Ferra Prof. Cristina Ponderano
Art. 40- La durata dell'associazione è illimitata. Rosina Anna Ferra*

Art. 41 - L'Associazione non potrà sciogliersi che per decisione di una Assemblea straordinaria appositamente convocata dal Consiglio Direttivo e secondo le modalità stabilite all'art. 21 e 22.

L'Assemblea straordinaria provvederà, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

Art. 42 - Tutto il patrimonio esistente all'atto dello scioglimento dovrà essere devoluto a favore di associazioni di volontariato similari ai sensi dell'art. 5, comma 4, legge 266/1991.

TITOLO VI°

DISPOSIZIONI GENERALI E NORME RESIDUALI

Art. 43 - Il presente Statuto dev'essere osservato come atto fondamentale dell'Associazione; inoltre potrà essere modificato solo dall'Assemblea straordinaria dei soci, quando questa lo riterrà opportuno.

Art. 44 - I Regolamenti interni e tutti gli altri provvedimenti emessi dagli Organi competenti, nell'ambito delle proprie mansioni, hanno valore legale all'interno dell'Associazione ed impegnano tutti, soci e/o personale dipendente, anche se dissenzienti.

Art. 45 - Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti interni, e dagli altri atti di cui all'articolo precedente, si fa riferimento alle norme del codice civile, alle leggi in materia di volontariato e alle altre leggi in materia di associazioni senza fine di lucro. Nel caso in cui per uno stesso argomento siano previste più soluzioni, sarà il Consiglio Direttivo a stabilire quale applicare.

Roma,

FIRMA DEI SOCI FONDATORI

Rosa Giannini
Bonanni Roberto
Livia Mondovio
Dilella Galloni
Francesca Rosini
Rina Fronte
Marta COME

Enzo Carpi
Nicola Cambi
Dario Bonanni
Sergio Bado
Mario Grazia Piccinello
Giovanna Coccaro
Sandra Bora
Giovanni Vucaro Soderi
A. P.